

AVVOCATURA
546/15 per
COPIA PER
LA NOTIFICA

AVANTI L'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

- IN SEDE GIURISDIZIONALE -

RICORSO IN APPELLO

di **ROBERTO FERRONATO**, nato in Padova il 24.09.1960 e residente in Campo San Martino (PD), via Busiagio 138, CF FRRRRT60P24G224D, e di **MARGHERITA LOVATO**, nata in Camposampiero (PD) il 28.05.1987 e residente in Campodarsego (PD), via Lovati 20, CF LVTMGH87E68B563E, entrambi a mezzo dei difensori e procuratori Avv. Alfiero Farinea del Foro di Venezia (CF FRNLFR56L31L736H, Telefax 041985168, PEC alfiero.farinea@venezia.pecavvocati.it) e Avv. Alessio Petretti del Foro di Roma (CF PTRLSS55M25H501M, Telefax 063211683, PEC alessiopetretti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura speciale alle liti a margine del presente atto e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via degli Scipioni 268/A

**Procura speciale
alle liti**

Deleghiamo gli avv.ti Alfiero Farinea e Alessio Petretti a rappresentarci e difenderci, anche in via disgiuntiva, nel procedimento di cui al presente atto, nonché per ogni suo grado e fase, anche in esecuzione ed in opposizione, con ogni inerente facoltà di legge compresa quella di chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, motivi aggiunti, conciliare, transigere, farsi sostituire, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia e sottoscrivere gli atti necessari.

- Appellanti -

CONTRO

La **REGIONE DEL VENETO**, in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o legale rappresentante p-t, P.I. 02392630279, con sede in Venezia Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901;

Eleggiamo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni n. 268/A.

- Appellata -

E NEI CONFRONTI DI

BRUNA FERRAMOLA, nata in Mantova il 16.09.1981 e residente in Quistello (MN), via Europa 44 - Nuvolato, CF FRRBRN81P56E897W;

Autorizziamo il trattamento dei dati personali per le finalità della presente procura alle liti e dichiaro di esser stato informato dei miei diritti ai sensi degli artt. 10-11-13 della L.675/96.

CLORINDA GUIDOLIN, nata in Treviso il 26.10.1969 e residente in Vascon (TV), via Farina 4, CF GDLCRN69R66L407F;

Roberto Ferronato
Margherita Lovato

LUCIO VIGOLO, nato in Cornedo Vicentino (VI) il 08.06.1956 e residente in Cornedo Vicentino (VI), viale Tassoni 27, CF VGLLCU56H08D0200

sono autentiche
He/pe Fan

- Controinteressati appellati -

* * *

25 437/76-01-10
COPIA 191

In punto: riforma e/o annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 01048/2015 REG.PROV.COLL. del 07.10.2015 depositata in data 15.10.2015, notificata in data 30.11.2015 (con la quale veniva rigettato il ricorso 1116/2015 RG proposto dai dott. Roberto Ferronato e Margherita Lovato) e, per l'effetto, annullamento dei seguenti provvedimenti impugnati rispetto ai quali si conferma la domanda già svolta in primo grado:

In via principale:

- 1) Annullamento del decreto 20 del 25.06.2015 del Dirigente del Settore Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici della Regione del Veneto con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso straordinario per sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Veneto di cui al DDR 10 del 12.03.2015, con cui è stato dato atto *“che l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è da ritenersi sostitutivo dell’Allegato A di cui al richiamato DDR n. 10/2015”* (doc. 1 del fascicolo di primo grado) e della relativa graduatoria, come rettificata (doc. 2 del fascicolo di primo grado), nella parte in cui, a seguito del mancato riconoscimento di punti 1 al dott. Roberto Ferronato per *“idoneità acquisita in precedente concorso”*, colloca i ricorrenti alla posizione 459 anziché alla posizione che agli stessi sarebbe spettata a seguito di tale riconoscimento;
- 2) Annullamento dei verbali della Commissione esaminatrice (doc. 3-15 del fascicolo di primo grado);

In via di stretto subordine:

- 3) Annullamento dei criteri per il riconoscimento del titolo per idoneità acquisita in un precedente concorso, di cui all'art. 6, co. 1, lett. f) del DPCM 298/1994 contenuti nel verbale 1 del 10.06.2013 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado), in denegata ipotesi di loro interpretazione secondo quanto indicato nel terzo motivo di ricorso, e, conseguentemente, per quanto occorrer possa, per mero scrupolo, del bando (allegato A alla DGRV 2199 del 06.11.2012) nella parte in cui rimette alla Commissione la

determinazione di tali criteri;

4) Annullamento dell'atto di assegnazione del punteggio ai ricorrenti nella parte in cui non riconosce punti 1 per *"idoneità acquisita in precedente concorso"*;

5) Annullamento, per quanto occorrer possa, degli atti di interpello, di accettazione e di nomina dei controinteressati Bruna Ferramola, Clorinda Guidolin e Lucio Vigolo;

6) Annullamento altresì di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

* * *

FATTO

1. Il dott. Roberto Ferronato e la dott.ssa Margherita Lovato, odierni appellanti, hanno partecipato, in forma associata, al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 224 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto (poi rideterminate in 223 a seguito dell'adozione della delibera di Giunta Regionale 2344 del 16.12.2013 – cfr. doc. 22 del fascicolo di primo grado) indetto con Delibera di Giunta Regionale 2199 del 06.11.2012 (doc. 17 del fascicolo di primo grado), pubblicata in BURV 94 del 16.11.2012, presentando la domanda che si allega (doc. 18 del fascicolo di primo grado);

2. Il bando di concorso indetto dalla Regione del Veneto (doc. 19 del fascicolo di primo grado) prevedeva, all'art. 8 – *"Valutazione dei titoli"* – che *"la valutazione verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art. 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135. La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente"*.

3. Ai fini della valutazione dei titoli, dunque, le disposizioni contenute nel bando di concorso devono ritenersi integrate con quanto stabilito dal DPCM 298/1994 e s.m.i. (*"Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore"*).

farmaceutico” – doc. 20 del fascicolo di primo grado) che espressamente dispone:

Art. 4 – Punteggi – che *“Ciascun Commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 per la prova attitudinale”*.

Art. 5 – Valutazione dei titoli – che *“Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio professionale”*.

4. Con specifico riferimento alla *“Valutazione dei titoli di studio e di carriera”* il DPCM stabilisce, all’art. 6, che *“ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: a) voto di laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; b) possesso seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7; (...); f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; (...)”*.

5. Trattandosi, come detto, di partecipazione in forma associata, la domanda del dott. Ferronato e della dott.ssa Lovato veniva presentata in unico modulo telematico (prot. 000492 del 10.12.2012 – 050 – cfr. doc.17 del fascicolo di primo grado) utilizzando, come da prescrizione dell’art. 5 del bando, il modulo on-line predisposto dal Ministero della Salute e rinvenibile sul sito www.concorsofarmacie.sanita.it;

6. Parimenti, trattandosi di partecipazione in forma associata, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso (cfr. doc. 18 del fascicolo di primo grado) la valutazione dei titoli degli odierni ricorrenti veniva effettuata *“sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce”*.

7. Nella parte della domanda di partecipazione relativa ai propri titoli personali, il dott. Roberto Ferronato indicava, alla voce *“Idoneità”*, di aver conseguito l’idoneità nel corso per sedi farmaceutiche inserendo, alla voce

“estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”, il numero “1720” ed alla voce “data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie” la data “05-07-2005”.

8. Un tanto il dott. Ferronato faceva forte della certificazione rilasciatagli dalla Regione Veneto in data 20.12.2007 (doc. 21 del fascicolo di primo grado) con la quale la “Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari” certificava, appunto, l' idoneità conseguita dall'odierno ricorrente “nel concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio, bandito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1720 del 5/7/2005, parzialmente modificata con deliberazione n. 2410 del 9/8/2005”.

9. Nessun riferimento veniva fatto dunque, nella certificazione *de qua*, alla delibera di Giunta Regionale con la quale era stata, invece, approvata la graduatoria finale di detto bando di concorso;

10. Il dott. Ferronato, pertanto, incorrendo in mero errore materiale indotto dalla stessa Pubblica Amministrazione con la cit. certificazione del 20.12.2007 (cfr. doc. 21 del fascicolo di primo grado), indicava in maniera errata gli estremi del provvedimento richiesto ai fini del riconoscimento del titolo per “Idoneità”, indicando gli estremi del provvedimento di approvazione del bando, pur privi dell'indicazione dell'ente emittente, Regione Veneto, anziché quelli del provvedimento di approvazione della graduatoria richiesti dal modulo on-line;

11. Nella prima seduta del 10.06.2013 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado) la Commissione “ai fini della valutazione dei titoli” dava atto delle norme che regolavano il concorso straordinario e che in caso di partecipazione in forma associata la valutazione dei titoli sarebbe avvenuta per sommatoria.

Procedeva, poi, a esplicitare il punteggio massimo attribuibile per titoli ai sensi dell'art. 5 del DPCM 298/1994.

Proseguiva individuando il punteggio da attribuirsi per ciascun titolo, sempre sulla base di quanto disposto dal DPCM 298/1994.

In merito alla valutazione dei titoli, e relativamente a quanto previsto dall'art. 6, co. 1, lett. f) del DPCM 298/1994 "Idoneità in un precedente concorso", stabiliva nello specifico quanto segue: "decide, conformemente a quanto sopra riportato, di non valutare i titoli per i quali le informazioni (nr. e data dell'atto di approvazione graduatoria – ente – ambito territoriale) inserite nel modulo on line della piattaforma ministeriale tecnologica ed applicativa unica risultano essere assolutamente carenti e prive di elementi minimi utili all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ovvero non riportano l'indicazione dell'ente di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria e/o l'ambito territoriale unitamente al numero di un atto.

Sotto questo profilo, la Commissione ritiene, per contro, di valutare i seguenti titoli:

- con riferimento alla Regione del Veneto (ambito deducibile):
 - i titoli i cui dati corrispondono alle informazioni richieste nel modulo on-line delle piattaforma ministeriale;
 - i titoli i cui dati, seppur non riportanti puntualmente l'informazione richiesta nel modulo on line della piattaforma ministeriale, consentono comunque l'individuazione dell'atto regionale pertinente (es: indicazione degli estremi del provvedimento di indizione del concorso per il privato conferimento di sedi farmaceutiche in luogo degli estremi del provvedimento di approvazione della relativa graduatoria);
- con riferimento alle altre regioni/provincie autonome:
 - i titoli per i quali i rispettivi enti di conseguimento confermano l'appropriatezza delle informazioni rese".

12. Alla seduta dell'11.03.2015 la Commissione "ratifica l'attività svolta dal competente settore regionale, funzionale all'espletamento delle procedure concorsuali avendo preso atto tra l'altro degli esiti degli accertamenti effettuati in ordine alle autocertificazioni e procede (...) con il predisporre la graduatoria di merito (...)".

La Commissione, inoltre, dava atto che costituiva parte integrante del verbale, tra gli altri, il “*documento in formato pdf di sintesi dei criteri adottati dalla Commissione da pubblicare sul sito internet regionale a titolo informativo*” nonché la “*graduatoria provvisoria del 30.1.2015*” (cfr. doc. 15 e 16 del fascicolo di primo grado).

13. Con decreto 10 del 12.03.2015 (doc. 22 del fascicolo di primo grado), pubblicato in BUR della Regione Veneto 27 del 20.03.2015 il Dirigente del Settore Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della Regione Veneto approvava la graduatoria unica del concorso pubblico regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Veneto in cui gli odierni ricorrenti si collocavano alla posizione 458 della graduatoria con punti 40,5;

14. Solo a seguito di istanza di accesso agli atti i ricorrenti acquisivano, tra l’altro, la loro scheda di valutazione e potevano avere contezza del dettaglio dei punteggi loro assegnati dalla Commissione e più precisamente:

AL DOTT. ROBERTO FERRONATO:

1. Punteggi per titoli di studio e carriera:

- a. punti 0,75 per “*laurea principale*”;
- b. punti 0 per “*altre lauree*”;
- c. punti 0 per “*specializzazioni – borse di studio o di ricerca*”;
- d. punti 0 per “*seconda laurea in farmacia o CTF*”;
- e. punti 0 per “*pubblicazioni scientifiche*”;
- f. punti 0 per “*idoneità precedente concorso*”;
- g. punti 0 per “*idoneità nazionale farmacista dirigente*”;
- h. punti 0,5 per “*voto di abilitazione e corsi di aggiornamento*”.

Con specifico riferimento al punto f – “*idoneità per precedente concorso*”, la Commissione esaminatrice così si esprimeva: “*FERRONATO R. – TITOLO F: i riferimenti non sono esaustivi*”.

2. Punteggi per esperienze professionali:

- a. esperienze primi 10 anni punti 23,1945;
- b. esperienze per i secondi 10 anni: punti 9,1811;

c. maggiorazione ruralità: punti 2,6244.

ALLA DOTT.SSA MARGHERITA LOVATO:

1. Punteggi per titoli di studio e carriera:

- a. punti 5,00 per “*laurea principale*”;
- b. punti 0 per “*altre lauree*”;
- c. punti 0 per “*specializzazioni – borse di studio o di ricerca*”;
- d. punti 0 per “*seconda laurea in farmacia o CTF*”;
- e. punti 0 per “*pubblicazioni scientifiche*”;
- f. punti 0 per “*idoneità precedente concorso*”;
- g. punti 0 per “*idoneità nazionale farmacista dirigente*”;
- h. punti 0,5 per “*voto di abilitazione e corsi di aggiornamento*”.

2. Punteggi per esperienze professionali: 0

I concorrenti, odierni appellanti, conseguivano quindi per “*Titoli di studio e carriera*” punti 6,75 poi riparametrati a punti 5,5.

15. La suddetta riparametrazione conseguiva al fatto che il DPCM 298/1994 prevedeva, all’art. 3, che la Commissione esaminatrice fosse composta di 5 membri e agli artt. 5 e 6, relativi alla valutazione dei titoli dei candidati, che ogni singolo commissario disponesse di un punteggio massimo attribuibile per ciascun titolo.

16. In ragione di un tanto, il punteggio totale conseguito dai dott. Ferronato e Lovato veniva riparametrato, come sopra detto, secondo le disposizioni degli artt. 5 e 6 del DPCM 298/1994, da punti 6,75 a punti 5,5, cui si aggiungevano punti 35 per “*esperienza professionale*” e così per un totale di punti 40,5;

17. In ragione di tale attribuzione di punteggio gli odierni appellanti si collocavano alla posizione 458 della graduatoria finale e, quindi, non utile ai fini dell’assegnazione della sede farmaceutica messa a concorso;

18. Avverso il decreto di approvazione della graduatoria e agli atti a esso presupposti gli appellanti proponevano un primo ricorso avanti il TAR Veneto (RG 685/2015, doc. 23 del fascicolo di primo grado) con istanza di sospensiva.

All'udienza di discussione sull'istanza cautelare, fissata per il giorno 10.06.2015, la sezione III del TAR Veneto assumeva l'ordinanza 649/2015, che si allega (doc. 24 del fascicolo di primo grado), con la quale autorizzava l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami (cfr. doc. 25) e rinviava per la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 4 novembre 2015 (nella quale con sentenza 1356/2015 il ricorso veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse).

19. Nel frattempo, con decreto 20.06.2015 (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado) del Dirigente del Settore Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici della Regione del Veneto, veniva rettificata la graduatoria di merito del concorso straordinario per sedi farmaceutiche di cui al DDR 10 del 12.03.2015 e si dava atto *“che l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è da ritenersi sostitutivo dell'Allegato A di cui al richiamato DDR n. 10/2015”*.

In altri termini la precedente graduatoria veniva sostituita dalla nuova graduatoria approvata con il citato ultimo DDR, che pertanto doveva essere, come effettivamente è avvenuto, impugnata con nuovo ricorso giurisdizionale (come evidenziato nella parte dispositiva del medesimo decreto), rubricato al numero 1116/2015 RG del TAR Veneto.

In detta graduatoria ai ricorrenti veniva comunque riconosciuto il medesimo punteggio riconosciuto nella precedente graduatoria e permaneva pertanto il mancato riconoscimento di punti 1 al dott. Ferronato per *“Idoneità acquisita in precedente concorso”*.

20. Si costituiva in giudizio la resistente Regione chiedendo il rigetto del ricorso.

21. Con Decreto 652/2015 il Presidente della Sezione III del TAR Veneto ordinava l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami consentendo l'effettuazione di tale adempimento *“mediante pubblicazione, sul sito internet della Regione Veneto – sezione sanità, della presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco*

nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, co. 2, CPA" (doc. 1 del fascicolo di appello).

L'integrazione del contraddittorio, veniva ritualmente effettuata con le modalità e nei termini indicati dal decreto sopra citato.

Con sentenza 01048/15 REG.PROV.COLL. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto respingeva il ricorso 1116/2015 RG proposto dagli odierni appellanti.

La sentenza appare all'evidenza erronea e travisa le ragioni di diritto poste a fondamento del ricorso di primo grado e come tale va riformata e comunque annullata per i seguenti

MOTIVI

ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA –
FONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DI
LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 6, CO. 1, LETT. F) DEL DPCM
298/1994 – VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. 241/1990 –
VIOLAZIONE DELL'ART. 1, CO. 2, DELLA L. 241/1990 –
VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO –
ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED
IRRAGIONEVOLEZZA – ECESSO DI POTERE PER CARENZA DI
MOTIVAZIONE – ECESSO DI POTERE PER
CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI ATTI DELLA P.A.

A fondamento della propria decisione il Tar Veneto pone una motivazione all'evidenza contraddittoria sotto molteplici profili, illogica e priva di ogni fondamento.

Afferma il Tar Veneto: *“osserva in punto di fatto il Collegio che, nel caso di specie, i dati forniti dall'interessato in occasione della redazione della domanda risultavano oggettivamente diversi da quelli richiesti e quindi errati e non sanabili, nemmeno con riferimento al fatto che si trattava di concorso indetto dalla Regione Veneto, dato che tale dato non era stato nemmeno segnalato”* con ciò prefigurando, in modo erroneo, un **criterio discrezionale di valutazione** dei dati forniti dall'interessato **palesamente più**

restrittivo rispetto a quello fissato dalla Commissione di concorso nella cit. prima seduta del 10.06.2013 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado).

In tale seduta la Commissione, “*ai fini della valutazione dei titoli*” stabiliva nello specifico: “*decide, conformemente a quanto sopra riportato, di non valutare i titoli per i quali le informazioni (nr. e data dell’atto di approvazione graduatoria – ente – ambito territoriale) inserite nel modulo on line della piattaforma ministeriale tecnologica ed applicativa unica risultano essere assolutamente carenti e prive di elementi minimi utili all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ovvero non riportano l’indicazione dell’ente di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria e/o l’ambito territoriale unitamente al numero di un atto.*

Sotto questo profilo, la Commissione ritiene, per contro, di valutare i seguenti titoli:

- con riferimento alla Regione del Veneto (ambito deducibile):
 - *i titoli i cui dati corrispondono alle informazioni richieste nel modulo on-line della piattaforma ministeriale;*
 - *i titoli i cui dati, seppur non riportanti puntualmente l’informazione richiesta nel modulo on line della piattaforma ministeriale, consentono comunque l’individuazione dell’atto regionale pertinente (es: indicazione degli estremi del provvedimento di indizione del concorso per il privato conferimento di sedi farmaceutiche in luogo degli estremi del provvedimento di approvazione della relativa graduatoria)*”;

Dalla lettura dei criteri emerge in modo evidente l’errore che inficia il ragionamento del TAR Veneto che non tiene conto (o comunque travisa) proprio dei criteri fissati dalla Commissione; criteri che, peraltro, ed in modo del tutto inspiegabile, ha disatteso la stessa Commissione nel momento in cui non ha valutato il titolo indicato dagli odierni appellanti.

Se è vero infatti che il dott. Ferronato, nel compilare il modulo web per la partecipazione al concorso, ai fini del riconoscimento della “*Idoneità*”, ha

indicato il numero di deliberazione di Giunta Regionale con la quale è stato bandito il precedente concorso (la 1720 del 05.07.2005), anziché il numero di deliberazione di Giunta Regionale con la quale era stata “*approvata*” la graduatoria finale (e quindi riconosciuta la “*Idoneità*”) e non ha indicato l’Autorità che aveva emanato il provvedimento, è altrettanto vero che il giudice di prime cure non ha tenuto in nessuna considerazione che l’erronea indicazione in merito al numero del provvedimento (e dell’Autorità che lo ha emanato) è stata resa nel pieno affidamento di quanto indicato dalla stessa Regione Veneto nella certificazione rilasciata in data 20.12.2007 (cfr. doc. 21 del fascicolo di primo grado) nella quale il provvedimento citato dalla Pubblica Amministrazione è, appunto, la sola deliberazione 1720/2005 del 05.07.2005.

Il giudice di prime cure non ha inoltre tenuto conto del fatto, assolutamente determinante, che la destinataria del modulo web per la partecipazione al concorso era la stessa Autorità che aveva adottato l’atto attestante la “Idoneità”, la Regione Veneto, e che quindi il provvedimento di riferimento era agevolmente individuabile da parte della Commissione (anche cliccando, come vedremo, con i dati indicati dall’esponente, in un qualsiasi motore di ricerca web).

Quello in cui è incorso il dott. Ferronato è stato, all’evidenza, un mero errore materiale, assolutamente scusabile, indotto dalla stessa amministrazione precedente all’indizione del concorso e dalla significativa coincidenza tra Autorità destinataria del modulo web di partecipazione al concorso e Autorità (Regione Veneto) che aveva emesso l’atto richiesto (che ne ha anche la materiale disponibilità).

Che la corretta compilazione del modulo on line non fosse così agevole per i concorrenti sotto il profilo in esame (lett. f) è, del resto, circostanza che emerge in modo evidente dal fatto che, come risulta dalla scheda relativa ai “*titoli non valutabili sulla base dei criteri definiti dalla commissione esaminatrice*” (doc. 26 del fascicolo di primo grado), ben 119 concorrenti

hanno fornito riferimenti ritenuti come “errati” sotto svariati aspetti in merito al titolo che qui occupa.

Ma qui il TAR, vistosamente contraddicendosi, sostiene, come di seguito riportato, che, al contrario, l’erronea compilazione è stata esclusiva conseguenza di una negligenza inescusabile del dott. Ferronato: *“di conseguenza, proprio alla luce delle indicazioni dettate ai fini della compilazione delle domande, l’incompletezza, o meglio, la erroneità e non esaustività delle informazioni rese dal concorrente in ordine all’idoneità conseguita sono imputabili unicamente a sua negligenza, visto che l’esatta compilazione della domanda era onere del concorrente, tanto più che la commissione si era già spinta fino al punto di prevedere la automatica sanabilità di possibili errori di compilazione analoghi a quelli compiuti dal ricorrente purché l’ambito territoriale di svolgimento del concorso fosse la Regione Veneto”*.

In tal modo il Giudice di prime cure **da un lato ha illogicamente imposto un inesistente onere di superdiligenza** (*“va quindi ribadito che si deve escludere che potesse essere esercitato un potere di soccorso, proprio in quanto trattasi di un errore riconducibile alla mancata prestazione della necessaria massima diligenza, quale è richiesta ad un candidato partecipante ad un concorso per titoli”*) a carico dei concorrenti, nonostante **le erronee indicazioni fornite da una Pubblica Amministrazione (la stessa Regione Veneto che ha bandito il concorso) in un proprio atto formale** (cfr. doc. 21 del fascicolo di primo grado) **dall’altro ha reso una motivazione del tutto incoerente con la decisione assunta**: *“la automatica sanabilità di possibili errori di compilazione analoghi a quelli compiuti dal ricorrente purché l’ambito territoriale di svolgimento del concorso fosse la Regione Veneto”*.

In altri termini **è lo stesso Giudice di primo grado a riconoscere la** *“automatica sanabilità di possibili errori di compilazione analoghi a quelli compiuti dal ricorrente”* salvo limitarla all’ipotesi, del tutto estranea ai criteri fissati dalla Commissione, in cui sia stato comunque indicato che

“l’ambito territoriale di svolgimento del concorso fosse la Regione Veneto”, trascurando in tal modo la circostanza determinante che l’atto cui si fa riferimento è un atto nella disponibilità della stessa Regione Veneto e quindi un atto che la stessa non può affermare di non conoscere.

Tale ultima considerazione tanto più rileva ove si consideri che la verifica del titolo prodotto dal dott. Ferronato avrebbe richiesto la semplice digitazione del provvedimento citato dagli appellanti, nella forma ritenuta “non esaustiva” dalla Commissione (e quindi anche senza l’indicazione dell’ente adottante Regione Veneto), in un qualsiasi motore di ricerca web per vedersi restituita proprio la DGR Veneto che determinava in via definitiva sulla graduatoria del concorso in cui il dott. Ferronato aveva acquisito l’idoneità!

Operazione che si è provveduto a simulare da parte degli appellanti con il risultato che emerge dal documento che si produce sub 2 del fascicolo di appello e, vale a dire, che digitando “1720 del 05.07.2005” il primo risultato è proprio il riferimento:

“DGR n. 1724 del 26 ottobre 2011 – Dettaglio deliberazione...

bur.regione.veneto.it/burvservices/pubblica/dettaglioDgr.aspx?id...

15 nov 2011 – 1720 del 05.07.2005, modificata con deliberazione n. 2410 del

09.08.2005. Determinazione in ordine alla validità della graduatoria”.

Tale riferimento, ricavato, lo si ripete, semplicemente digitando “1720 del 05.07.2005” (e quindi digitando la dichiarazione resa dal dott. Ferronato) contiene l’indicazione della DGRV 1724/2011 che determina in via definitiva in merito alla graduatoria del concorso bandito con deliberazione 1720 del 05.07.2005 in cui il dott. Ferronato aveva acquisito l’idoneità.

Cliccando ulteriormente nel motore di ricerca si ottiene poi l’intero testo della DGRV 1724/2011.

La semplicità e la velocità di una simile ricerca confermano, da un lato, il clamoroso difetto di istruttoria e violazione del dovere di soccorso della

Commissione e, dall'altro, la debolezza della sentenza del TAR che ha recepito acriticamente le difese della Regione in ordine alle presunte "difficoltà" di verificare il titolo.

La decisione del TAR di respingere il ricorso sulla base di un tanto si dimostra **tanto più abnorme alla luce di altra decisione assunta dallo stesso Tribunale in un analogo caso:** con sentenza 01199/2015 REG.PROV.COLL. (doc. 3 del fascicolo di appello) lo **stesso TAR Veneto,** decidendo in un identico ricorso contro lo stesso provvedimento qui impugnato e per il medesimo motivo (mancato riconoscimento del punteggio per "idoneità in precedente concorso") **ha sostenuto esattamente il contrario!** *"I dati forniti da parte ricorrente in occasione della redazione della domanda risultavano oggettivamente incompleti per la mancata indicazione dell'ente, nella specie la regione Campania, che aveva bandito il concorso; tuttavia erano sicuramente sufficienti a soddisfare il criterio limite che la commissione aveva fissato, vale a dire **che non potevano ritenersi prive degli elementi minimi utili all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.** Infatti il riferimento al "BURC del 16.12.02 " permette, **tramite qualunque motore di ricerca,** di arrivare al BURC N. 62 della Regione Campania, nel quale risulta pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 1136 del 4 dicembre 2002 "Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Provincia di Napoli - Approvazione graduatoria". Pertanto, ancorché sia comunque vero che, come messo in rilievo dalla resistente Regione, la Campania non sia l'unica regione italiana la cui denominazione inizia con la consonante "C", tuttavia **la semplicità della ricerca effettuabile dimostra che i riferimenti erano sicuramente sufficienti a permettere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese,** e che quindi, nel caso di specie, si dovessero ritenere forniti da parte dei ricorrenti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, come previsto dall'art. 43, 1^a c. del D.P.R. 445/2000. Risulta pertanto condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo con cui,*

con l'omessa valutazione del titolo in questione, la commissione avrebbe violato i criteri dalla stessa formulati oltre alla come sopra dimostrata violazione del DPR 445/2000".

All'opposto, nella sentenza qui gravata, prosegue il TAR: *"nessuno dei quattro motivi di ricorso si rivela poi fondato atteso che, nel caso di specie, l'asseritamente violato dovere di soccorso istruttorio non potrebbe mai estendersi – a prescindere da qualsiasi esplicito divieto contenuto nel bando – fino a legittimare richieste istruttorie miranti a sanare errori che, anche se commessi in buona fede, non possono comunque in alcun modo ritenersi scusabili, posto che le richieste di bando erano chiare ed inequivoche e non presentavano alcuna difficoltà né di interpretazione né di risposta; infatti, in materia concorsuale, il Collegio ritiene che il soccorso istruttorio non può comunque essere esercitato in violazione della par condicio tra tutti i concorrenti, che risulterebbe violata se si permettesse ad un candidato – che, per disattenzione, incuria o qualsiasi altra ragione, non ha posto nella compilazione della domanda la stessa cura e diligenza degli altri candidati –, di recuperare il punteggio non attribuitogli a causa di tale sua mancanza; è evidente, infatti, che l'onere di diligenza è un riflesso del principio di assunzione di responsabilità per le proprie azioni ed omissioni che deve improntare il comportamento di ogni partecipante ad un pubblico concorso e rende legittimo e più che giustificato che il candidato diligente tragga vantaggio anche dagli errori compiuti da quello meno diligente, posto che sia l'uno che l'altro avevano a disposizione le medesime istruzioni e dovevano attenersi alle medesime disposizioni.*

Ma tale ragionamento non ha alcun fondamento giuridico: la Commissione, infatti, non ha ritenuto assolutamente *"mancanti"* o *"errati"* o ancora *"carenti"* i riferimenti forniti dal dott. Ferronato, ma semplicemente *"non esaustivi"* e ha quindi illegittimamente ritenuto di non richiedere allo stesso chiarimenti in merito alle proprie dichiarazioni o verificandole d'ufficio con minimo dispendio di tempo.

Così facendo la Commissione ha palesemente violato l'art. 6 della L. 241/1990 che stabilisce che *“il responsabile del procedimento (...) b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali (...)”*.

Nello specifico ambito dei concorsi pubblici che qui interessa, tale principio comporta la possibilità di fare ricorso **all'integrazione documentale** che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, *“è destinato a supplire solo a carenze della documentazione irregolare o formalmente incompleta, quindi per il semplice aspetto formale o per la rettifica della dichiarazione, la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, e non anche a supplire a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione, atteso che, altrimenti, l'integrazione si risolverebbe in una violazione del fondamentale principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti”* (Consiglio di Stato, 6.11.2009, n. 6948).

Ed ancora: *“(...) In materia di pubblici concorsi è, ormai, generalizzata la regola per la quale, nel caso in cui nella domanda di partecipazione il contenuto di una dichiarazione che l'interessato avrebbe dovuto fare o che malamente fatto, si desuma da altra dichiarazione regolarmente formulata, l'Amministrazione, nel dubbio, comunque, ha l'obbligo di richiedere una dichiarazione suppletiva”* (TAR Campania, Sezione III, 21.05.2007, n. 5426).

Ancor più chiaramente e più attinente al caso di specie: *“(...) Nel caso in cui in un pubblico concorso sussistano dubbi in ordine all'esatto contenuto dei titoli prodotti da un candidato, la commissione non può ignorare il titolo, ma deve, semmai, chiedere chiarimenti o integrazioni, in specie laddove l'eventuale imprecisione terminologica dello stesso titolo sia imputabile non al candidato, sibbene all'ufficio pubblico che lo ha*

rilasciato” (Consiglio di giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, 25.03.1999, n. 88).

L’argomentazione del TAR Veneto secondo cui in materia di concorsi pubblici giammai potrebbe trovare applicazione il principio del soccorso in omaggio a una concezione estremistica della par condicio non trova, dunque, alcun suffragio nella consolidata giurisprudenza amministrativa che, al contrario, sostiene esservi un esplicito dovere dell’Amministrazione di esercitare il potere di soccorso ove si tratti solo di meglio specificare una indicazione comunque già fornita, in particolar modo se l’indicazione “*erronea*” sia stata tale per una precedente dichiarazione fuorviante della stessa Amministrazione precedente. Quanto poi affermato dal TAR Veneto circa il presunto diritto dei concorrenti “*diligenti*” a giovare degli altrui errori, contraddice non solo la già citata giurisprudenza, ma anche lo stesso interesse pubblico sotteso al principio del concorso che vuole la procedura finalizzata alla selezione dei candidati “*migliori*” e non di quelli che abbiano profittato di un altrui errore indotto dalla stessa Amministrazione.

Il giudice di prime cure non considera poi che la Commissione così facendo ha, peraltro, disatteso lo stesso criterio da lei stabilito nel corso della prima seduta del 10 giugno 2013 con riferimento all’art. 6, co. 1, lett. f) del DPCM 298/1994 “*idoneità in un precedente concorso*”, il quale stabiliva che la Commissione è tenuta a non valutare i titoli per i quali le informazioni risultano “*essere assolutamente carenti e prive di elementi minimi utili all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese*” ed inoltre, “*con riferimento alla Regione del Veneto*”, ha stabilito di dover valutare “*i titoli i cui dati, seppur non riportanti puntualmente l’informazione richiesta nel modulo on line della piattaforma ministeriale, consentono comunque l’individuazione dell’atto regionale pertinente (es: indicazione degli estremi del provvedimento di indizione del concorso per il privato conferimento di sedi farmaceutiche in luogo degli estremi del provvedimento di approvazione della relativa graduatoria)*”.

Sostiene poi il TAR, accogliendo un argomento esposto dalla Amministrazione resistente che il soccorso non sarebbe potuto avvenire a causa dei tempi che ciò avrebbe comportato e della oggettiva difficoltà di reperire le informazioni necessarie: *“va quindi ribadito che si deve escludere che potesse essere esercitato un potere di soccorso, proprio in quanto trattasi di un errore riconducibile alla mancata prestazione della necessaria massima diligenza, quale è richiesta ad un candidato partecipante ad un concorso per titoli, che ha a disposizione un più che congruo lasso di tempo per compilare il modulo on line e può quindi attivarsi tempestivamente per risolvere qualunque dubbio interpretativo gli si presenti, nella consapevolezza che, trattandosi di procedura concorrenziale, l'amministrazione ha il dovere di procedere nel più scrupoloso rispetto delle norme di bando, anche al fine di garantire la conclusione del relativo procedimento entro i termini previsti ed il rispetto dei diritti dei concorrenti che hanno presentato domande del tutto esenti da mende”*.

Ma anche tale ultimo argomento si rivela privo di fondamento: come detto la verifica del titolo prodotto dal dott. Ferronato, infatti, **avrebbe richiesto la semplice digitazione del provvedimento citato dagli appellanti, nella forma ritenuta “non esaustiva” dalla Commissione, in un qualsiasi motore di ricerca web per vedersi restituita proprio la DGR Veneto che determinava in via definitiva sulla graduatoria del concorso in cui il dott. Ferronato aveva acquisito l'idoneità!** (doc. 2 del fascicolo di appello).

Infine, con la censurata condotta, la Commissione esaminatrice ha violato anche l'art. 1, co. 2, della L. 241/1990 che stabilisce che la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Nel caso di specie non solo i riferimenti del provvedimento di approvazione della graduatoria precedente **erano certamente noti all'amministrazione o comunque dalla stessa facilmente conoscibili**, ma anzi – come dimostrato

(cfr. doc. 2 del fascicolo di appello) – ben avrebbe potuto la Commissione risalire al provvedimento richiesto sulla scorta dell'indicazione fornita dal dott. Ferronato in merito al provvedimento di approvazione del bando ed anche in considerazione della coincidenza tra l'Autorità che aveva emesso l'atto (ed era anche nella materiale disponibilità dello stesso) e Autorità che aveva bandito il concorso e doveva valutare il titolo: la Regione Veneto.

Appare, infatti, evidente e la banalità della verifica necessaria lo conferma, che i riferimenti comunque forniti dal dott. Ferronato costituivano indicazione sufficiente a identificare il concorso nel quale lo stesso aveva conseguito l'idoneità (e ciò con particolare riferimento quanto meno alla data) né appare rilevante, come detto, la circostanza che non sia stato indicato l'organo Regione Veneto che ha emesso il provvedimento in quanto lo stesso era facilmente identificabile trattandosi di provvedimento proveniente dalla stessa amministrazione che ha bandito il concorso che qui occupa e, quindi, nella sua disponibilità; ad ogni modo, anche sotto tale profilo, per le ragioni sopra illustrate il dato avrebbe potuto formare oggetto di richiesta di integrazione documentale.

* * *

ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA –
FONDATEZZA DEL SECONDO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE
DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL DPR 445/2000 –
ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

L'art. 43 del DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, introduce il principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione non può richiedere ai cittadini documenti che sono già in suo possesso e, pertanto, qualora, come nel caso di specie, a fronte della dichiarazione resa fossero necessari, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali, l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio invitando il concorrente a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione presentata.

Tale principio si estrinseca chiaramente nella cit. sentenza del TAR Veneto 01199/2015 REG.PROV.COLL., di cui si è trattato anche nel precedente motivo, (cfr. doc. 3 del fascicolo di appello) ma, inspiegabilmente non trova conforto nella sentenza qui impugnata in cui il giudice di prime cure, al contrario, lo rinnega, sostenendo non esservi il dovere dell'Amministrazione di procedere in tal senso, confermando la contraddittorietà e l'erroneità della decisione gravata.

* * *

IN VIA DI STRETTO SUBORDINE: ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA – FONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO: VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 6, CO. 1, LETT. F), DEL DPCM 298/1994 – VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL'ART. 1, CO. 2, DELLA L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI ATTI DELLA P.A. – VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL D.P.R. 445/2000 SOTTO ALTRO PROFILO

Nella denegata ipotesi, e quindi solo in via di stretto subordinate, in cui si ritenesse, con diversa interpretazione dello stesso, che il criterio sopra citato – adottato dalla Commissione nella seduta del 10 giugno 2013 con riferimento all'art. 6, co. 1, lett. f) del DPCM 298/1994 “*idoneità in un precedente concorso*” (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado) – escludesse il dovere di soccorso nell'ipotesi di mancata indicazione dell'ente di adozione del provvedimento ovvero di uno degli elementi identificativi dello stesso, tale criterio sarebbe illegittimo, e come tale andrebbe annullato unitamente al verbale che lo contiene, per violazione dei principi e delle regole riportate nei precedenti due motivi ovvero del dovere di soccorso istruttorio di cui all'art 6 della L. 241/1990, di ragionevolezza e di logicità

della scelta, del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, della L. 241/1990 e di violazione dell'art. 43 del DPR 445/2000 che ha introdotto il principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione non può richiedere ai cittadini documenti che sono già in suo possesso.

* * *

ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA –
FONDATEZZA DEL QUARTO MOTIVO DI RICORSO: ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO – ILLEGITTIMITÀ
DERIVATA

All'illegittimità del criterio sopra citato adottato dalla Commissione nella seduta del 10.06.2013 (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado), per le ragioni indicate nel precedente motivo, conseguirebbe l'illegittimità, derivata, di tutti gli atti conseguenti impugnati in via principale (atto di approvazione della graduatoria come rettificata, relativa graduatoria *in parte qua*, verbali, atto di attribuzione del punteggio e atti di interpello).

* * *

ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA GRAVATA –
RIFORMA E/O ANNULLAMENTO DEL CAPO DI SENTENZA SULLA
CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

Con l'impugnata sentenza il TAR Veneto ha condannato "*parte ricorrente a rifondere la Regione le spese e competenze del ricorso liquidate in complessivi euro 2000,00 + oneri di legge*".

Tale decisione, del tutto abnorme, illogica e contraddittoria, oltre a dover essere riformata in ragione della fondatezza del ricorso di primo grado e dell'atto di appello, si pone comunque in contrasto con quanto deciso dallo stesso collegio con la sentenza 01355/2015 REG.PROV.COLL. (doc. 4 del fascicolo di appello) che ha definito il ricorso 655/2015 RG relativo ad analoga e identica questione in cui il TAR compensava le spese "*attesa la novità della questione*".

* * *

SULL'INTERESSE ALL'APPELLO DEI DOTT. FERRONATO E LOVATO

Sussiste certamente l'interesse all'Appello dei dott. Ferronato e Lovato.

Un tanto in ragione del fatto che la riforma della sentenza del TAR Veneto e l'attribuzione del punto *de quo* consentirebbe loro di collocarsi in una posizione della graduatoria finale utile all'assegnazione della sede farmaceutica.

Come detto più sopra, infatti, per l'idoneità conseguita in precedenti concorsi, l'art. 6 del DPCM 298/1994 prevede che ciascuno dei 5 componenti della Commissione disponga di punti 0,2 per un totale di punti 1.

I ricorrenti hanno conseguito un punteggio finale di punti 40,5 che li ha collocati nella posizione 459 della graduatoria.

Con l'attribuzione del punto previsto per l'idoneità conseguita in un precedente concorso, il punteggio finale sarebbe stato, invece, di punti 41,5, e avrebbe, dunque, collocato i ricorrenti in una posizione compresa tra il 161 e il 288.

Il bando prevede, però, all'art. 9 che *"in caso di partecipazione per la gestione associata, ai soli fini della preferenza, a parità di punteggio si considera la media dell'età dei candidati che concorrono congiuntamente"*.

Alla luce di un tanto, i ricorrenti – con un'età media di 38,92 come indicata nella graduatoria unica – avrebbero trovato infine collocazione nella posizione 188 della graduatoria stessa, e dunque, in posizione certamente utile per l'assegnazione della sede, anziché nella posizione 459 agli stessi assegnata.

* * *

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO E AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

Dovendosi ritenere una posizione di controinteresse per tutti coloro che precedono i ricorrenti, odierni appellanti, nella graduatoria, cui è stato notificato il ricorso di primo grado, e considerato che il numero delle

persone da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione nei modi ordinari, si chiede ai sensi dell'art. 41, co. 4, e 49, co. 3, CPA che il Presidente disponendo in ordine alla integrazione del contraddittorio, autorizzi la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità, come già avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. Si fa presente che nel giudizio di primo grado il Presidente della Terza Sezione del Tar Veneto con Decreto n. 652/2015 REG.PROV.PRES. ha autorizzato la notifica per pubblici proclami *“consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet della Regione Veneto – Sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, comma 2,c.p.a.”*

* * *

Tanto esposto i dott. ROBERTO FERRONATO e MARGHERITA LOVATO, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

All'Eccellentissimo Consiglio di Stato, in sede Giurisdizionale, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE DI RITO

Disporsi in ordine alla integrazione del contraddittorio e autorizzarsi, per le ragioni sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 41, co. 4, e 49, co. 3, CPA la notificazione per pubblici proclami, prescrivendone le modalità;

NEL MERITO

Riformarsi e/o annullarsi la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 01048/2015 REG.PROV.COLL. del 07.10.2015 depositata in data 15.10.2015 con la quale veniva rigettato il ricorso 1116/2015 RG proposto dai dott. Roberto Ferronato e Margherita Lovato e, per l'effetto, annullarsi i seguenti provvedimenti impugnati rispetto ai quali si conferma la domanda già svolta in primo grado:

In via principale:

- 1) Annullarsi il decreto 20 del 25.06.2015 del Dirigente del Settore Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici della Regione del Veneto con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso straordinario per sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Veneto di cui al DDR 10 del 12.03.2015, con cui è stato dato atto “*che l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è da ritenersi sostitutivo dell’Allegato A di cui al richiamato DDR n. 10/2015*” e la relativa graduatoria, come rettificata, nella parte in cui, a seguito del mancato riconoscimento di punti 1 al dott. Roberto Ferronato per “*idoneità acquisita in precedente concorso*”, colloca i ricorrenti alla posizione 459 anziché alla posizione che agli stessi sarebbe spettata a seguito di tale riconoscimento;
- 2) Annullarsi i verbali della Commissione esaminatrice;

In via di stretto subordine:

- 3) Annullarsi ii criteri per il riconoscimento del titolo per idoneità acquisita in un precedente concorso, di cui all’art. 6, co. 1, lett. f) del DPCM 298/1994 contenuti nel verbale 1 del 10.06.2013, in denegata ipotesi di loro interpretazione secondo quanto indicato nel terzo motivo di ricorso, e, conseguentemente, per quanto occorrer possa, per mero scrupolo, il bando (allegato A alla DGRV 2199 del 06.11.2012) nella parte in cui rimette alla Commissione la determinazione di tali criteri;
- 4) Annullarsi l’atto di assegnazione del punteggio ai ricorrenti nella parte in cui non riconosce punti 1 per “*idoneità acquisita in precedente concorso*”;
- 5) Annullarsi, per quanto occorrer possa, gli atti di interpello, di accettazione e di nomina dei controinteressati Bruna Ferramola, Clorinda Guidolin e Lucio Vigolo;

Annullarsi altresì di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

IN OGNI CASO

Riformarsi la sentenza impugnata nel capo di condanna al pagamento delle spese di lite con condanna degli appellati al pagamento a favore dell'appellante delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si produce: documenti indicati nell'atto di appello.

Si produce copia autentica della sentenza impugnata.

* * *

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e che è stato versato contributo unificato dell'importo di euro 975,00.

Venezia, oggi il 7 Gennaio 2016.

Avv. Alfiero Farinea

Avv. Alessio Petretti

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE


A richiesta degli Avv. Alfiero Farinea e Alessio Petretti, proc. e dom. come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Roma ho notificato il suesteso ricorso a:

REGIONE VENETO in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o legale rappresentante p-t, P.I. 02392630279, nel domicilio eletto in Venezia – Cannaregio 23 e ciò ho fatto mediante invio di copia conforme a mezzo del servizio postale

VIGOLO LUCIO nato a Cornedo Vicentino il 8.06.1956, nella residenza in Cornedo Vicentino (VI), 36073, Viale Tassoni n. 27 e ciò ho fatto mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

si notificati come de relato

GUIDOLIN CLORINDA nata a Treviso il 26.10.1969, nella residenza in Vascon (TV), Via Farina n. 4 e ciò ho fatto mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale



FERRAMOLA BRUNA nata a Mantova il 16.09.1981, nella residenza in Quistello (MN), Via Europa 44 – Nuvolato e ciò ho fatto mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale